

**Note procedurali in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 17-5073**

**“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui alla deliberazione CdM 5 ottobre 2021. Approvazione dell’Atto d’indirizzo regionale, anni 2022-2023, per la programmazione degli interventi afferenti ai servizi educativi per l’infanzia e disposizioni sul riparto delle risorse”.**

**Annualità 2023**

## - 1. OPZIONI DI UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NEL PROVVEDIMENTO DI RIPARTO

I Comuni sede di servizi educativi per l'infanzia 0-3 (asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi in famiglia) che hanno partecipato alla rilevazione informatica, avviata con nota PEC prot. n. 9680 del 14/02/2023 nei mesi di febbraio e marzo 2023 e proseguita nel mese di giugno 2023 per le necessarie integrazioni istruttorie, dovranno destinare le risorse ricevute per le seguenti tipologie di intervento:

1. sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);
2. riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni;
3. sostegno ai costi per la gestione e al potenziamento dei servizi di sezione primavera, al fine di superare progressivamente gli anticipi all'iscrizione alla scuola dell'infanzia;
4. sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015 e per la promozione dei i Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT)

Considerato che nelle rilevazioni effettuate i Comuni sono stati direttamente interpellati sulle tipologie degli interventi da porre in essere con le risorse assegnate, l'impiego delle risorse dovrà essere coerente con le scelte operate dalle Amministrazioni comunali come individuate nella procedura informatica.

## - 2. A CHI PUO' ESSERE ATTRIBUITO IL CONTRIBUTO

Il contributo statale e regionale assegnato ai Comuni sostiene **sia i servizi a titolarità pubblica che privata. Pertanto le risorse devono essere attribuite a tutti i servizi 03 censiti nella rilevazione informatica.**

Qualora le risorse siano attribuite direttamente dal Comune al soggetto privato questo dovrà rendicontare sulla base della **convenzione** in essere o, in mancanza di questa, comunque di un accordo scritto funzionale all'erogazione delle risorse e alla giustificazione del loro utilizzo, in coerenza con gli interventi dichiarati.

La convenzione o l'accordo scritto tra le parti risultano indispensabili per l'attribuzione delle risorse, tenuto conto anche della normativa statale vigente che prevede per i Comuni la necessità di acquisire rendicontazione da parte dei soggetti privati beneficiari di contributi pubblici.

### - 3. TERMINE DI UTILIZZO DELLE RISORSE MINISTERIALI E REGIONALI ASSEGNATE

La Regione Piemonte raccomanda di impegnare entro il **31/12/2024** (*i Comuni riceveranno le risorse regionali relative all'annualità 2023 certamente nel 2024, per cui potranno utilizzarle fino alla fine dell'anno seguente*) le risorse ministeriali e regionali attribuite, finalizzate alla realizzazione di interventi di carattere gestionale e/o allo svolgimento di attività formative, al fine di non incorrere nella sovrapposizione delle risorse relative ad altre annualità del Piano d'Azione, che è misura strutturale a cadenza annuale.

**Tuttavia, considerato che ad oggi il Ministero competente effettua il monitoraggio delle risorse a distanza di 3 anni, richiedendo ai Comuni di quantificare l'entità delle risorse impegnate al momento del monitoraggio delle stesse, l'impegno e il conseguente utilizzo delle risorse per l'annualità 2023 può ritenersi esteso fino alla data del monitoraggio (30 luglio 2026).**

In base al punto 8) della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, come ribadito nel D.M. n. 82 del 9/05/2023, per il Piano d'azione annualità 2023 è stabilito che:

- entro il 30 agosto 2026 le Regioni hanno l'onere di trasmettere al Ministero la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere nel 2023 utilizzando le risorse attribuite con il Decreto Ministeriale sopraccitato e con i successivi atti regionali di riparto.
- la partecipazione al monitoraggio è condizione essenziale per accedere al riparto delle risorse nelle annualità successive.

Su espressa indicazione ministeriale, in caso di mancato utilizzo delle risorse, le stesse non potranno essere restituite ma impiegate in modo alternativo. In proposito si ribadisce quanto previsto nella D.G.R. n. 17-5073 del 20 maggio 2022, vale a dire che, qualora subentrino da parte dei Comuni difficoltà di impiego delle risorse ricevute nei confronti dei servizi candidati nelle predette rilevazioni, il finanziamento potrà essere indirizzato anche sui servizi 3-6 anni (scuole dell'infanzia statali e paritarie), posto che il Piano d'azione ha l'obiettivo di promuovere il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini dalla nascita fino ai sei anni.

### - 4. RISORSE ATTRIBUITE AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI A GESTIONE INDIRETTA (IN APPALTO O IN CONCESSIONE)

L'Amministrazione comunale può attribuire al servizio una parte delle risorse del Piano d'azione, per corrispondere la quota che il Comune attribuisce al servizio stesso gestito indirettamente, in attuazione dell'atto di appalto o di concessione, fermo restando il rispetto e la coerenza con le scelte operate dal Comune in sede di rilevazione degli interventi.

Tuttavia si sottolinea come occorra che il Comune stesso ***non solo sostenga il costo che deve affrontare come Ente per il sostegno del nido, ma riconosca anche quota parte del contributo al titolare/gestore del servizio stesso.***

### - 5. SPECIFICHE SULLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

#### SOSTEGNO AI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

Fra tali interventi rientrano, a titolo puramente esemplificativo:

- costi sostenuti per il personale
- costi sostenuti per le utenze
- approvvigionamenti di beni materiali
- manutenzione ordinaria
- sanificazione dei locali

- costi di gestione per favorire l'accesso nei servizi educativi dei bambini diversamente abili sia costi di parte corrente ma anche costi d'investimento quali, ad esempio, opere di abbattimento di barriere architettoniche

## RIDUZIONE TARIFFARIA

Con riferimento a tale intervento si specifica che questa modalità d'impiego delle risorse assegnate sta certamente all'autonomia del Comune, che deve prestare attenzione :

- 1) *Alla tipologia degli interventi scelti in origine;*
- 2) *Alle convenzioni o accordi posti in essere con i servizi in titolarità privata.*
- 3) *A verificare l'eventuale cumulo di benefici di cui godano le famiglie, affinché il sostegno erogato non ecceda la spesa effettiva a carico delle stesse.*

Pertanto, se la riduzione dei costi a carico delle famiglie è il solo intervento prescelto dal Comune, allora questi potrà anche raggiungerle direttamente.

Ma se tra gli interventi scelti vi fosse anche il sostegno ai costi di gestione, allora quota parte delle risorse dovrà essere trasferita anche ai titolari dei servizi privati candidati, o ai gestori dei servizi pubblici a gestione indiretta (appalto o concessione).

Inoltre devono essere rispettati i contenuti delle convenzioni e degli accordi sottoscritti coi servizi privati ai fini dell'utilizzo delle risorse assegnate.

Il Comune, nel disporre direttamente o indirettamente delle risorse a riduzione delle rette, dovrà verificare quanto percepito a tale scopo dalle famiglie attraverso, ad esempio, il cd. Bonus INPS.

## AZIONI FORMATIVE E DI PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI

I Coordinamenti Pedagogici Territoriali rappresentano lo strumento fondamentale per promuovere la qualità educativa ai sensi delle "Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato" e degli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia", documenti entrambi approvati dalla Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

Le azioni che i CPT sono chiamati ad attuare si inquadrano nel contesto della realizzazione/potenziamento del coordinamento pedagogico per i servizi e /o per le scuole dell'infanzia e si identificano, a titolo esemplificativo nelle seguenti attività:

- azioni formative
- azioni organizzative (facilitazione di processo, comunicazione, ecc.)
- attivazione di gruppi di lavoro
- azioni di studio e approfondimento
- attivazione di percorsi di ricerca/azione
- valutazione e documentazione

Tali azioni sono concordate all'interno del CPT tra tutti i soggetti partecipanti.

Le azioni formative<sup>1</sup> dovranno coinvolgere **tutti i Comuni dell'ambito e dovranno riguardare tutti i servizi 06 dell'ambito.**

Essenziale pertanto è una attività propedeutica di analisi delle esigenze del territorio, con l'obiettivo di enucleare le tematiche di interesse condivise da tutti gli appartenenti al C.P.T.

---

<sup>1</sup> Si sottolinea che il sistema della piattaforma S.O.F.I.A. non è la soluzione corretta e ottimale da seguire per costruire attività formative nell'ambito del CPT.

In tale piattaforma (alla quale i Comuni peraltro non possono accedere) sono enucleati corsi già prodotti e organizzati, frutto di ragionamenti ed esigenze già strutturate, messi a disposizione degli enti di Formazione, cui gli educatori dei nidi non possono partecipare

I Comuni capofila dei CPT, come formalizzati con la Determinazione Dirigenziale n. 147 del 30/03/2023, sono i soggetti attivatori degli interventi.

Tuttavia considerato che il processo di attuazione della rete dei CPT è iniziato da un tempo relativamente breve, possono essere attivatori di interventi di formazione anche i Comuni che non fanno parte dei CPT ma che hanno scelto di effettuare tale tipo di azioni in autonomia.

Nello specifico la realizzazione dei percorsi di formazione dovrà essere coerente con le opzioni definite dal Comune nelle rilevazioni informatiche 2023, vale a dire :

- Corsi di formazione per personale dei servizi educativi
- Corsi di formazione congiunti per personale dei servizi educativi e per personale docente di scuole dell'infanzia

I costi ammissibili per le azioni formative che i Comuni capofila dei CPT ed i Comuni che effettuano azioni in autonomia sono, a titolo esemplificativo:

- costi per la programmazione e attivazione di corsi/seminari
- compensi per i docenti formatori
- costi per materiale didattico e divulgativo
- costi per l'organizzazione di laboratori.

Per quanto riguarda le altre tipologie di azioni (diverse dalla formazione e correlate alla realizzazione/potenziamento del coordinamento pedagogico), i costi che i Comuni capofila dei CPT possono sostenere riguardano principalmente:

- la copertura dei costi per l'organizzazione e gestione di riunioni
- il ricorso ad esperti a supporto di linee di lavoro decise dal CPT (ad es., percorsi di ricerca/azione; seminari, ecc.)
- la realizzazione di materiali connessi alle attività del CPT (mostre, dispense, pubblicazioni, ecc.).
- costi per l'esternalizzazione in tutto o in parte della figura del coordinatore pedagogico dell'ambito, fermo restando che il referente del CPT deve essere un funzionario del Comune capofila.

Si rammenta infine:

- che i Comuni Capofila dovranno assumere l'impegno di sollecitare i referenti dei servizi allocati nel proprio territorio;
- quali sono i principali adempimenti dei Comuni Capofila, vale a dire:
  1. organizzazione di un minimo di 3 incontri annuali;
  2. veicolare informazioni ai Comuni aderenti ricevute dagli uffici regionali in merito alle varie iniziative in atto;
  3. contattare gli Istituti Comprensivi per il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia.

**Per le 3 riunioni richieste occorre predisporre apposito verbale che potrà essere oggetto di monitoraggio da parte degli uffici regionali.**

## **- 6. ISPEZIONI, CONTROLLI**

L'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e verifiche, anche a campione, allo scopo di accertare lo stato di attuazione delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni, nonché verificare la regolarità delle spese sostenute con i trasferimenti derivanti dal presente piano.

I Comuni destinatari del trasferimento devono conservare, in originale, la documentazione comprovante l'impiego delle risorse trasferite, per almeno 5 anni successivi alla data d'incasso delle risorse.

In caso di incoerenza o di non rispetto dei criteri di utilizzo della quota ripartita, la Regione si riserva di attuare le azioni che riterrà opportune in base alla tipo di difformità riscontrata.

#### **- 7. VALUTAZIONE EX POST**

Ai Comuni beneficiari del contributo potrà essere richiesta, nel quinquennio successivo alla conclusione del trasferimento, documentazione contenente dati ed elementi inerenti l'aiuto ottenuto e/o una relazione che analizzi i risultati conseguiti dal trasferimento.

#### **- 8. INFORMAZIONI**

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, Grattacielo Regione Piemonte - Via Nizza 330 – 10127 Torino, **tel. 011 432.5303 - 432.2631 – 432.4132, solo nella fascia oraria 9-12**, oppure via mail al seguente indirizzo: [pianodazione03@regione.piemonte.it](mailto:pianodazione03@regione.piemonte.it)

Eventuali ulteriori note esplicative che si rendessero necessarie, verranno fornite tramite FAQ sulla [pagina del sito regionale dedicata al Piano d'Azione](#).